



n. 545/2008

Reg. Sent.

n.

Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TICIN BETON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mantovani e dall'avv. Riccardo Villata del Foro
di Milano,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Riccardo Villata in Milano,
via S. Barnaba 32;

Contro

Comune di Vigevano, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Pagano del Foro di Milano,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Boccaccio 19;

per l'annullamento

dell'ordine di demolizione del 7. 2. 1990 n. 22, emesso dal sindaco di Vigevano;

Visto il ricorso con i relativi allegati ed i documenti tutti del giudizio:

Uditi, alla pubblica udienza del 27. 2. 2008, i difensori delle parti come da verbale;

Relatore il dott. Russo;

Ritenuto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Ticin Beton s.r.l. impugna il provvedimento con cui il Comune di Vigevano ha ingiunto la demolizione di una serie di opere abusive realizzate a servizio dell'impianto di trattamento inerti gestito dalla stessa società.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1. i manufatti oggetto dell'ordine di demolizione sarebbero antecedenti al 1967, e quindi risalirebbero a periodo in cui non era necessario dotarsi di titolo abilitativo per realizzare opere edilizie;
2. i manufatti effettivamente costruiti dopo il 1967, in quanto mere pertinenze a costruzioni già esistenti, potrebbero al più essere stati costruiti non in assenza di concessione, ma in assenza di autorizzazione, che è un tipo di illecito edilizio che non consente di concludere la procedura sanzionatoria con l'emanazione dell'ordine di demolizione, ma bensì con la mera irrogazione di una pena pecuniaria;
3. il Comune avrebbe dovuto, in ragione del lungo periodo di tempo decorso tra il momento di realizzazione delle opere e quello di sanzione dell'abuso, adeguatamente motivare sull'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla demolizione dei manufatti e sulla preminenza di tale interesse rispetto agli altri interessi pubblici coinvolti nella vicenda in esame.

La ricorrente chiedeva altresì la sospensione del provvedimento impugnato, che veniva concessa dal Tribunale con provvedimento del 10. 5. 1990.

Si costituiva successivamente in giudizio il Comune di Vigevano, che deduceva l'infondatezza dei motivi di ricorso, ed allegava nota di deposito documenti.

Il ricorso è in parte infondato, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Quanto alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, va immediatamente evidenziato che, per una parte delle opere oggetto del provvedimento impugnato, il proprietario dell'area, in data successiva all'emanazione dell'ordine di demolizione, ha presentato istanza di condono edilizio (documento 17 delle produzioni

difensive del Comune). Tale istanza di condono ha ad oggetto, in particolare, i 3 silos con tramoggia, che, nell'ordine di demolizione impugnato con il presente ricorso, sono descritti ai numeri 9 e 13 dell'elenco delle opere abusive da demolire.

La presentazione della istanza di condono rende il ricorso improcedibile, relativamente, peraltro, alle sole opere oggetto della domanda. Il collegio, infatti, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la presentazione dell'istanza di sanatoria o condono renda automaticamente inefficace l'ordine di demolizione precedentemente emesso dal Comune (v. da ultimo la sentenza di questa Sezione 30. 1. 2008, Imigest c. Comune di Nesso; cfr., altresì, sul punto Cons. Stato, IV, 31. 5. 2006, n. 7884: *La presentazione di una domanda avente per oggetto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 TU 6.6.2001 n. 380 (già art. 13 L 28.2.1985 n. 47), nonché a norma dell'art. 164 TU 29.10.1999 n. 490, in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione (o, comunque, del provvedimento di irrogazione di altre sanzioni per abusi edilizi), produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa).*

Ne deriva, quanto al caso di specie, che per le opere abusive descritte ai punti 9 e 13 dell'ordine di demolizione, il provvedimento impugnato ha perso di efficacia nel momento in cui è stata presentata istanza di condono, e che, pertanto, da tale momento è cessato l'interesse del ricorrente a coltivare ulteriormente il presente ricorso.

Quanto, poi, alle restanti opere descritte nell'ordine di demolizione del 7. 2. 1990, opere che non sono state fatte oggetto della istanza di condono, il ricorso, invece, deve essere rigettato perché infondato.

In particolare, il primo motivo di ricorso che deduceva l'anteriorità delle opere rispetto all'anno 1967 è infondato in fatto, atteso che l'affermazione della difesa dei ricorrenti è smentita da specifici documenti presenti agli atti di causa, atteso che il manufatto descritto al punto 1 dell'ordine di demolizione (capannone con basamento) è stato sicuramente realizzato tra l'anno 1989 e 1990, come risulta da sopralluogo del Corpo di polizia municipale del 12. 1. 1990 (documento 7 delle produzioni difensive del Comune), nonché dalle affermazioni rese nella comparsa di risposta presentata al

Tribunale civile dal proprietario dell'area in esame, tale Modenese Erido, nel corso di un contenzioso insorto proprio con i titolari della Ticin Beton s.r.l. in ragione della realizzazione non autorizzata di tali opere (documento 29 delle produzioni difensive del Comune; cfr. anche il doc. 26, telegramma inviato dal proprietario dell'area alla società di gestione dell'impianto di inerti in ordine agli abusi realizzati sull'area tra fine 1989 ed inizio 1990).

Quanto alle ulteriori opere descritte nell'ordine di demolizione per le quali non esiste una data certa di realizzazione, coglie nel segno la deduzione della difesa del Comune che evidenzia che la società ricorrente è stata costituita soltanto con atto notarile del 21. 5. 1968 (documento 25 delle produzioni del Comune) , e che soltanto da quella data è insediata *in loco*, talchè sembra difficile immaginare che le opere dell'impianto di trattamento di inerti potessero preesistere alla nascita della società che - sia pure in una composizione proprietaria diversa da quella attuale - a detta degli stessi ricorrenti li avrebbe realizzati.

In presenza di tale situazione di fatto che data tutti gli abusi a periodo successivo al 1967, non ha pregio neanche il secondo motivo di ricorso che, ammettendo la natura abusiva solo dei manufatti accessori realizzati dopo il 1967, vorrebbe declassificare gli abusi in parola a meri interventi privi di autorizzazione, per vedersi applicare il più blando regime sanzionatorio previsto per tale tipo di abuso. Se, infatti, non v'è spazio per sostenere che prima del 1967 nell'area in esame preesistesse un impianto di trattamento inerti cui nel corso degli anni sono state apportate solo lievi modifiche edilizie, non v'è spazio neanche per riqualificare gli abusi compiuti e considerarli interventi realizzabili con mera autorizzazione.

E' infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, che pretenderebbe di individuare un più intenso onere probatorio a carico dell'amministrazione nel momento in cui essa intende sanzionare degli abusi avvenuti in epoca risalente rispetto alla data del provvedimento sanzionatorio.

Questa tesi non è corretta già in fatto, atteso che in presenza di illeciti edilizi che permangono sul territorio "per il diritto amministrativo si è in presenza di una violazione a carattere permanente, caratterizzata dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare *secundum jus* lo stato dei luoghi, con la conseguenza che il provvedimento repressivo dell'amministrazione (demolizione o sanzione pecuniaria)

non è emanato a distanza di tempo ma sanziona una situazione antigiuridica contestualmente *contra jus*, ancora esistente" (Cons. St., IV, 25.11.03 n. 7765).

In forza di tale ricostruzione è già errato il presupposto di fatto di tale motivo di ricorso, atteso che il provvedimento del Comune è intervenuto non a distanza di lungo tempo da un abuso, ma, al contrario, in un momento in cui l'abuso continuava a spiegare i propri effetti sul territorio.

A ciò bisogna aggiungere che, in ogni caso, come già ritenuto da questa Sezione (cfr., *ex plurimis*, sentenza 8. 11. 2007, n. 6200) il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo ed i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la demolizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, così definitivamente pronunciando,

Dichiara improcedibile il ricorso, relativamente alle opere indicate nel provvedimento impugnato ai nn. 9 e 13.

Rigetta per il resto il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Vigevano delle spese di lite che determina in euro 3.000, più i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27. 2. 2008, con l'intervento dei signori magistrati

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Referendario

Carmine Russo, Referendario relatore.

L'estensore

Il Presidente